

*Procedimento monitorio: rilevabilità d'ufficio a difesa del consumatore*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 28 maggio 2015 (est. G. Buffone)

**Ricorso per ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c. – Contratto contenente clausola abusiva ai danni del consumatore (foro inderogabile violato) – Potere del giudice di rilevare d'ufficio l'incompetenza – Sussiste**

*Ove il ricorso per decreto ingiuntivo sia presentato in violazione del foro inderogabile del consumatore, pur sulla base di una clausola contrattuale inserita nella stipula con il consumatore stesso, il giudice del monitorio, d'ufficio e senza bisogno di alcun atto di impulso del contraente debole, ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio l'incompetenza e rigettare il ricorso.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

DECRETO

Il ricorso non merita accoglimento.

Giova ricordare come una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.637 c.p.c. imponga la rilevabilità d'ufficio della eventuale incompetenza del giudice adito in sede monitoria. E, infatti, nel caso dell'ingiunto, sussiste l'esigenza (della rilevabilità ex officio, al fine) di non imporre una onerosa costituzione in giudizio solo per far valere la violazione di norme attinenti all'individuazione del giudice (atteso il pregiudizio che, altrimenti, ne deriverebbe: così, Corte Cost., sentenza 3 novembre 2005, n. 410).

Nel caso di specie, il foro di Milano (luogo ove ha sede la società ricorrente) è indicato nel contratto versato in atti, sottoscritto dal consumatore con residenza in Roma. Ciò nonostante, permane il potere-dovere di rilevare l'incompetenza, senza necessità di un atto di impulso del consumatore stesso (non compatibile con la struttura del monitorio, almeno nella fase di presentazione della richiesta d'ingiunzione al giudice). Il potere di intervento del giudice ed il suo dovere di rilevazione d'ufficio delle questioni di diritto ritenute preclusive della pronuncia richiesta è, infatti, imposto dove si tratti di un potere esercitato a tutela del consumatore, per la cui protezione giustifica l'attività officiosa del Tribunale. Le norme processuali interne (art. 647 c.p.c.) devono essere interpretate in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE ove è ricorrente l'affermazione che la natura abusiva di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore consente al giudice investito di una domanda d'ingiunzione di pagamento di esaminare d'ufficio la clausola stessa, anche in assenza

di opposizione proposta dal consumatore (sentenza Banco Español de Crédito, C 618/10, EU:C:2012:349, punto 1 del dispositivo).

Conferma, di recente: Corte Giust. UE, sez. I, sentenza 18 febbraio 2016, causa C-49/14

Orbene, nel caso in esame, è violato il Foro Inderogabile del consumatore (v., da ultimo, sull'argomento, Corte Giust. U.E., sez. I, 17 novembre 2011, C -327/10): il destinatario della ingiunzione, infatti, risiede a Roma, e, dunque, quivi si radica la competenza.

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 633, 641 c.p.c.

Rigetta il ricorso